



“REGOLAMENTAZIONE E ITER GIUDIZIARIO DEL MAXIPROCESSO”

- **Considerata**, la necessità di determinare e mettere per iscritto esplicitamente ciò che riguarda il “Maxiprocesso”
- **Vista**, la mancanza di una regolamentazione esplicita in merito all’iter Giudiziario dei “Maxiprocessi”.

Art. 1

È detto “Maxiprocesso” il processo ordinario che coinvolge un numero di imputati pari o superiore alle 3 persone accusate di uno o più reati di notevole gravità commessi dagli imputati stessi collaborando vicendevolmente durante il compimento dell’illecito stesso.

Art. 2

Ai sensi dell’articolo 1, con “uno o più reati di notevole gravità” si intendono:

- a. Reati commessi a scopo terroristico o eversivo.
- b. Reati commessi contro il regime dello stato, delle istituzioni politiche e/o militari e/o contro i rappresentanti degli stessi.
- c. Reati svolti con l’aggravante o il sospetto che siano stati commessi da persone che hanno collaborato e/o sono parte di associazioni criminali mafiose.

Art. 3

I “Maxiprocessi” vengono svolti esclusivamente all’interno del Tribunale di Massima Sicurezza in sede privata. Non potranno partecipare ai Maxiprocessi civili o persone esterne alle schiere delle Forze dell’Ordine, alla Magistratura della Repubblica o persone presenti in quanto testimoni dell’avvenuto [a favore dell’una o dell’altra parte].

Art. 4

Le Forze dell’Ordine e i funzionari della Magistratura dovranno, prima dell’inizio del processo presentarsi al giudice personalmente per poi indossare il passamontagna [parte del kit di ordinanza] che dovranno tenere per tutta la durata del procedimento.

Le Forze dell’Ordine dovranno indossare il passamontagna e tenere il distintivo in mani per far riconoscere la loro identità come Pubblici Ufficiali.

Art. 5

I Maxiprocessi si svolgono secondo le regole imposte dal Codice di Procedura Penale, nel rispetto di tutte le norme inerenti al processo penale.

Art. 6

I giudici incaricati all’inchiesta di un Maxiprocesso dovranno essere di grado pari o superiore al Giudice Togato o membri della Corte Suprema, non esistono eccezioni a questo articolo.

Art. 7

Nonostante la riservatezza del luogo, all'imputato non potrà comunque essere rimosso il diritto a ricevere un avvocato, se l'imputato stesso lo desidera, che però dovrà presentarsi presso il Palazzo di Giustizia e sarà trasferito dalle Forze dell'Ordine fino al Tribunale di Massima Sicurezza la cui posizione deve rimanere celata.

Avvocati, imputati, personale della Magistratura e testimoni dovranno essere controllati dalle F.d.O prima dell'ingresso nel Tribunale di Massima Sicurezza, fanno eccezioni i membri della Corte Suprema e il P.M. che rappresenta l'accusa durante il procedimento.

Art. 8

Tutti gli imputati condannati per i reati di cui erano stati accusati durante il Maxiprocesso dovranno scontare la pena all'interno delle celle di Massima Sicurezza.

FIRMATO:

*Il ministro della Giustizia; ~~ILoveEnid~~
ILoveEnid*

*Il Presidente della Corte Suprema di Metropolis; sua grazia ~~ilmitomilico08~~
ilmitomilico08*

Senatore; On. SaFe_24